



limitare la discrezionalità giudiziale, sono tuttavia sempre soggette all'interpretazione, che mai potrà essere completamente eliminata.

Anche in questi casi, peraltro, l'accertamento è imprescindibile; e ciò è stato dimostrato dalla più recente giurisprudenza che non ha mancato di sottolineare che anche se è vero che la norma sulla legittima difesa è stata modificata, tuttavia c'è sempre l'articolo 52, comma 1, c.p. che conta ancora qualcosa, non mancando così di condannare il *cittadino eroe* che per la pubblica opinione alla fine si è solo difeso.

L'interpretazione giurisprudenziale, almeno in certi casi, tende infatti a essere un'interpretazione piuttosto rigorosa degli estremi della legittima difesa e, soprattutto, della *legittima difesa c.d. putativa* che potrebbe essere una valvola di sfogo. Le valvole di sfogo nelle situazioni più delicata-

te infatti possono essere: 1) la legittima difesa putativa che può manifestarsi anche nella forma dell'eccesso colposo; 2) l'applicazione delle attenuanti generiche e l'attenuante della provocazione insieme.

L'art. 59 del Codice Penale ("*Circostanze non prevedute o erroneamente supposte*") è però sottoposto da parte della giurisprudenza a una interpretazione particolarmente severa. Infatti, se la legittima difesa è dovuta a colpa avremo una responsabilità colposa. Ma se è incolpevole non si dovrebbe avere alcuna responsabilità. Invece, è costante orientamento giurisprudenziale quello per cui la putatività deve essere sostanzialmente incolpevole e l'onere della prova spetta a chi la produce: in altre parole, è chi sostiene di essersi trovato in quella situazione che deve addurre elementi per convincere dell'esistenza dell'errore. La giurisprudenza dice che non conta tanto la situazione soggettiva, cioè come ha vissuto quella situazione chi vi si è trovato coinvolto, ma occorrono requisiti oggettivi tali da far ritenere scusabile l'errore. In sostanza, mentre all'errore incolpevole dovrebbe conseguire la non punibilità, la giurisprudenza richiede invece un errore incolpevole per poter ritenere sussistente la legittima difesa putativa. Ne consegue che questa valvola di sfogo non funziona.

Da qui – e torniamo all'inizio – la saggezza del consiglio delle Forze di Polizia con cui abbiamo aperto questo breve articolo con l'invito al cittadino di operare:

- come *osservatore attivo* delle forze dell'ordine fino a che è possibile;
- nessuna iniziativa avventata;
- nessuna iniziativa da eroe.

Tutelare prima di tutto noi stessi, la nostra incolumità e l'incolumità della persona colpita dal crimine.

Non servono due vittime e non serve attivare una vera e propria beffa allorquando il delinquente si trasforma in persona offesa in un procedimento penale e l'onesto cittadino che ha cercato di intervenire al posto dello Stato – viceversa – in imputato, costretto magari anche alla rifusione dei danni al criminale o, quantomeno a sostenere in prima persona le spese legali per la sua difesa in giudizio.

Il cittadino, oltre ad essere parte attiva nell'attività di difesa della società contro il crimine nel modo sopra descritto, può essere chiamato a collaborare con gli organi di polizia giudiziaria. Scelto dall'agente di P.g. per lo svolgimento di determinate attività [si pensi, ad esempio, a una semplice cittadina alla quale viene richiesto – in assenza di personale femminile della P.g. – di eseguire una perquisizione personale nei confronti di altro soggetto di sesso femminile, fermato o arrestato], non potrà rifiutarsi, pena l'integrazione del reato di cui all'art. 650 c.p.